



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
XI legislatura

Proposta n. 917 / 2022

PUNTO 27 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 01/06/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 656 / DGR del 01/06/2022

OGGETTO:

Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. Determinazione modalità di presentazione e criteri di valutazione delle iniziative. Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 - art. 22. Deliberazione n. 40/CR del 08/04/2022.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Assente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Manuela Lanzarin	Assente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. Determinazione modalità di presentazione e criteri di valutazione delle iniziative. Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 - art. 22. Deliberazione n. 40/CR del 08/04/2022.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento la Giunta regionale prende atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare in merito alla deliberazione n. 40/CR del 08/04/2022 e approva in via definitiva le modalità di presentazione e i criteri di valutazione delle iniziative che soggetti pubblici e privati possono presentare all'attenzione dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 3 del 14/01/2003.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'art. 22 della Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta" stabilisce che la Giunta regionale promuova e favorisca iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta mediante l'organizzazione di convegni, seminari, mostre, ricerche, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono riconoscere l'espressione e i segni dell'identità veneta.

Al fine di definire le modalità di applicazione della norma la Giunta regionale ha approvato la determinazione dei criteri e modalità ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 per l'anno 2006 e seguenti con deliberazione n. 116/CR del 22/11/2005, inviandola contestualmente alla 6^a Commissione consiliare per l'acquisizione del parere obbligatorio ex lege. Il provvedimento fissa indirizzi e modalità di attuazione delle iniziative attivate direttamente dalla Giunta nonché i criteri e le procedure per il finanziamento di iniziative presentate da enti locali ed istituzioni pubbliche e private. La 6^a Commissione consiliare in data 19/12/2005 ha espresso, a maggioranza, parere favorevole.

Con deliberazione n. 4087 del 30/12/2005, la Giunta regionale ha preso atto del parere favorevole espresso dalla 6^a Commissione consiliare in merito alla determinazione dei criteri e modalità ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 per l'anno 2006 e seguenti.

Le modalità di presentazione e i criteri di valutazione delle iniziative approvati con la citata DGR n. 4087 del 30/12/2005, sono stati successivamente modificati – limitatamente al numero di copie delle pubblicazioni da destinare alla Mediateca regionale - con DGR n. 979 del 21/04/2009.

Allo scopo di dare piena attuazione ai processi di semplificazione amministrativa in atto e per una più efficace azione regionale in tale ambito, si è posta l'esigenza di effettuare una rivisitazione dei criteri per l'erogazione dei sostegni regionali di cui alla normativa citata, al fine di renderli più consoni alla situazione attuale e di dettare nuove disposizioni in materia di presentazione delle domande e di rendicontazione anche al fine di rendere più chiaro e agevole l'iter delle richieste per i soggetti richiedenti.

In ottemperanza al disposto della norma sopra citata, la Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 40/CR del 08/04/2022, inviandola contestualmente alla 6^a Commissione consiliare per l'acquisizione del parere obbligatorio ex lege, le nuove modalità di presentazione delle istanze e nuovi criteri per la valutazione delle iniziative che soggetti pubblici e privati possono presentare all'attenzione dell'Amministrazione regionale come previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 3 del 14/01/2003, "Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta" contenuti nell'**Allegato A** che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono le modalità di presentazione e i criteri in precedenza approvati



con DGR n. 4087 del 30/12/2005. La 6^a Commissione consiliare in data 18/05/2022 ha espresso, a maggioranza, parere favorevole.

I criteri di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento saranno utilizzati per la ammissibilità e la valutazione di tutte le richieste di contributo che potranno essere oggetto di finanziamento nell'anno 2022 e seguenti, pertanto anche di quelle già pervenute alla data di pubblicazione del provvedimento finale di approvazione dei criteri in oggetto, formulate secondo le modalità precedentemente previste, che saranno oggetto di integrazione di istruttoria da parte del competente Ufficio della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, qualora necessario, mediante apposite comunicazioni da parte dei soggetti richiedenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 22, comma 2 della legge regionale 14/01/2003, n. 3;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4087 del 30/12/2005;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 979 del 21/04/2009;

VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 40/CR del 08/04/2022;

VISTO il parere favorevole n. 161, espresso sulla succitata deliberazione n. 40/CR dalla Commissione consiliare competente, nella seduta del 18 maggio 2022;

DELIBERA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto del parere favorevole n. 161 della competente Commissione consiliare, richiesto ai sensi dell'art. 22 – comma 2 della Legge regionale n. 3 del 14 gennaio 2003 ed espresso nella seduta del 18 maggio 2022, sulla propria deliberazione n. 40/CR del 08/04/2022;
3. di approvare, in via definitiva, le “Modalità di presentazione delle richieste e criteri per la valutazione delle iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta” ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 14/01/2003 n. 3, di cui all'**Allegato A** come parte integrante del presente provvedimento, che sostituiscono le disposizioni di cui alla DGR n. 4087 del 30/12/2005;
4. di stabilire che i criteri di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento saranno applicati per l'ammissibilità e le valutazioni di tutte le richieste di contributo relative all'anno 2022, comprese quelle già pervenute alla data di pubblicazione del provvedimento finale, che saranno oggetto di eventuale integrazione di istruttoria da parte del competente Ufficio della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente atto, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;



7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Dott. Lorenzo Traina





**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E CRITERI PER LA
VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DELL'IDENTITÀ VENETA
L.R. N. 3/2003 ART. 22**

L'art. 22 della L.R. n. 3 del 14/01/2003 ha autorizzato la Giunta regionale a promuovere e favorire iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta prevedendo due modalità di intervento:

1. Iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale;
2. Contributi a Enti locali, Istituzioni pubbliche o private ed Associazioni che propongano iniziative finalizzate a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si riconoscono l'espressione e i segni dell'identità veneta.

1. Iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale

1.1. Identificazione delle iniziative: La Giunta regionale interviene, con una forma di partecipazione diretta, nel sostegno di alcuni progetti che presentano una rilevanza notevole per le finalità della legge, approvando un programma di iniziative che indica i soggetti attuatori e i relativi finanziamenti. Il programma viene sottoposto al parere della VI^a Commissione consiliare.

1.2. Modalità di attuazione: di norma i soggetti proponenti di progetti rientranti nell'ipotesi di cui al precedente punto 1.1 assicurano, sulla base di specifici accordi con la Regione, l'attuazione delle iniziative proposte. Tuttavia, qualora ne ricorra l'opportunità, l'attuazione sarà affidata anche a soggetti privati o imprese con le procedure previste per l'affidamento di incarico di servizi o acquisizione di beni da parte degli Enti pubblici.

1.3. La Giunta regionale intende promuovere proprie iniziative dirette tese a:

- a) organizzazione di **eventi regionali** di riflessione, studio e approfondimento, come momento di incontro/confronto su tematiche riferite all'identità veneta;
- b) organizzazione di occasioni di approfondimento, studio, ricerca, **formazione e perfezionamento** sulle materie strettamente legate al tema dell'identità (usi e costumi, musiche, arti, conquiste ed esplorazioni, conoscenza delle specificità dei mestieri e aspetti tipici di vita quotidiana del Veneto, ecc.) anche attraverso la promozione di **borse di studio e premi per tesi di laurea**, in collaborazione con l'Università e Istituti di studio e di ricerca della Regione;
- c) attività di **comunicazione** (utilizzando canali mediatici, supporti cartacei e altro) e realizzazione di **pubblicazioni**, anche con avvio di collane tematiche, di diffusione di studi, ricerche e materiali di ampia diffusione - con attenzione particolare alle scuole - sulla storia, l'arte, la letteratura, il teatro, la musica, i mestieri, le tradizioni culturali e linguistiche nonché sui fenomeni della emigrazione delle varie realtà territoriali della Regione.
- d) altre iniziative che contribuiscano alla divulgazione ed alla conoscenza dell'identità e della storia veneta.



c438182d



1.4 Modalità di liquidazione: nel caso in cui i soggetti attuatori siano **Enti locali ed Istituzioni pubbliche** sarà riconosciuta una anticipazione fino al 50% del finanziamento regionale alla definizione dei rapporti con la Regione; il saldo sarà erogato su presentazione di relazione finale con rendicontazione delle spese sostenute da parte del responsabile del procedimento che attesterà la regolare tenuta della documentazione di spesa presso l'ente.

Per le **Istituzioni private e le Associazioni** il finanziamento regionale viene liquidato alla conclusione del progetto, su presentazione di una relazione sull'esecuzione del progetto con rendicontazione delle spese sostenute nelle forme dell'autocertificazione. A richiesta può essere versata, sulla base degli stati di avanzamento del progetto e di una relazione sull'esecuzione del progetto, una parte del finanziamento fino al massimo del 50%, su presentazione di documentazione attestante le spese sostenute per il progetto per un importo superiore alla metà del finanziamento regionale. Sempre su richiesta può essere versata, previa valutazione da parte della Regione e presentazione di documento fidejussorio da parte dell'interessato, una quota di anticipazione del finanziamento regionale, pari al massimo al 50% del finanziamento stesso.

1.5 Stanziamento: per le iniziative attivate direttamente dalla Giunta regionale è riservata una quota all'interno dello stanziamento complessivo destinato alle iniziative di promozione e di valorizzazione dell'identità veneta. L'ammontare della quota sarà definito dalla Giunta regionale nel provvedimento di approvazione delle iniziative.

2. Contributi a Enti locali ed Istituzioni pubbliche o private

2.1 Soggetti aventi titolo a presentare le domande: possono presentare domanda gli enti locali, le istituzioni pubbliche di studio e ricerca, le istituzioni private e le associazioni senza fini di lucro aventi tra le finalità primarie la promozione della cultura con attenzione al patrimonio storico, artistico e di tradizione veneta.

I soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata.

2.2 Contenuto dei progetti: i progetti proposti dovranno riferirsi a:

- a) congressi, seminari, manifestazioni, siti web di divulgazione, documentari, mostre, festival, celebrazioni, ricerche e studi finalizzati a far conoscere e valorizzare la cultura locale nel rapporto con la storia e la tradizione che fondano l'identità veneta;
- b) trascrizione e diffusione, su supporti vari, di partiture musicali di autori veneti per promuovere l'esecuzione da parte di cori, orchestre e bande nel territorio regionale;
- c) realizzazione e stampa di copioni teatrali di autori veneti per promuovere studi e allestimenti nel territorio regionale da parte di gruppi teatrali professionali ed amatoriali;
- d) realizzazione di iniziative che contribuiscano a diffondere la produzione culturale veneta attuale che si fonda sull'identità e contribuisce alla sua rielaborazione in chiave contemporanea;
- e) altre iniziative che contribuiscano alla divulgazione ed alla conoscenza dell'identità e della storia veneta, inclusi progetti di valorizzazione delle tradizioni popolari e religiose diffuse su tutto il territorio regionale.

Il materiale prodotto ad avvenuta realizzazione dei progetti su adeguati supporti è destinato ad incrementare il patrimonio della Mediateca regionale e dovrà contenere l'evidenziazione della partecipazione regionale alla realizzazione dell'iniziativa.

Sono **esclusi** progetti relativi alla realizzazione di programmi televisivi e di inserzioni su testate giornalistiche.



c438182d



2.3 Condizioni di finanziamento: l'ammontare del contributo, di norma, non può essere superiore al 70% della spesa complessiva del progetto, salvo nel caso in cui l'iniziativa rientri nell'ipotesi di cui al punto 1. (Iniziativa attivata direttamente dalla Giunta regionale).

La domanda di contributo deve essere corredata da un piano finanziario che deve riportare le spese che si prevede di sostenere per la realizzazione dell'iniziativa. Sono considerate ammissibili le spese di natura corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva, sono riconducibili all'iniziativa per la quale si presenta domanda di contributo, indispensabili alla sua organizzazione e realizzazione.

Non sono ammissibili:

- a) le spese relative all'acquisto di beni strumentali durevoli e comunque qualunque spesa avente natura di investimento (quali ad esempio manutenzione di beni immobili e realizzazione di opere strutturali), le quote di ammortamento, gli interessi passivi e le imposte dirette e indirette;
- b) le spese per compensi di ogni genere da erogare in favore del Presidente e/o legale rappresentante dell'Associazione nonché ad imprese a questi collegate (a titolo esemplificativo: imprese individuali, socio di società di persone e altro). Sono ammissibili i rimborsi spese per attività inerenti all'iniziativa finanziata;
- c) le spese per contributi da erogare a soggetti terzi finalizzati alla realizzazione dell'iniziativa. A titolo di esempio: un Comune o un'Associazione che riceve il contributo regionale non può utilizzarlo per erogare a sua volta un contributo ad un'Associazione che ha partecipato alla realizzazione dell'attività.

Le spese di ristorazione (catering, buffet e simili), ad eccezione di quelle destinate all'ospitalità dei relatori e degli esperti, non possono superare il 50% delle spese complessivamente sostenute per tutta l'attività.

2.4 Modalità e tempi per la presentazione delle domande: le domande dovranno essere presentate, utilizzando il modulo **allegato A1** - disponibile nelle pagine *Cultura* del sito della Regione del Veneto - **prima della data di inizio** dello svolgimento dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo.

Il termine ultimo per presentare domanda di contributo è fissato al 30/09 dell'anno di realizzazione dell'iniziativa, fermo restando quanto indicato al successivo punto 2.7.

Le domande dovranno essere corredate da:

- **relazione** che illustri finalità e modalità di realizzazione della proposta progettuale;
- **data** di inizio e conclusione dell'attività;
- **piano finanziario preventivo** con indicate le **spese** e le ipotesi di **entrate**.

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

*Regione del Veneto - Giunta Regionale
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Cannaregio 168
30121 VENEZIA
casella PEC beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it*



c438182d



2.5 Definizione del contributo: ai fini della definizione del contributo saranno prioritariamente valutati, i seguenti elementi:

- a) contenuto culturale del progetto;
- b) comprovata continuità e serietà nello svolgimento dell'attività da parte dei soggetti richiedenti;
- c) capacità realizzativa dei richiedenti, desunta anche dall'esperienza acquisita nella gestione di altri finanziamenti regionali;
- d) congruità della spesa prevista per la realizzazione dell'attività, tenuto anche conto dell'intero stanziamento previsto dalla Regione;
- e) capacità di attivare risorse economiche esterne per la realizzazione del progetto.

Le domande di contributo risultate ammissibili saranno valutate, sulla base degli elementi sopra riportati, da un Nucleo di valutazione individuato dal Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport.

2.6 Esclusione

Nel caso in cui venga riscontrata, in sede di istruttoria, la non rispondenza della domanda ai criteri individuati, sarà data tempestiva comunicazione dell'esistenza di motivi ostativi all'accoglienza dell'istanza agli interessati.

Entro il termine di **dieci giorni** dal ricevimento di tale comunicazione, gli interessati potranno presentare per iscritto le loro osservazioni.

I contributi concessi ai sensi della presente normativa non possono essere cumulati con altri contributi concessi, per la realizzazione dello stesso progetto, con altre leggi regionali.

2.7 Approvazione dei progetti. La Giunta regionale, anche con più provvedimenti nel corso dell'anno, approva l'elenco dei progetti ammessi e finanziabili, entro il limite della disponibilità finanziaria, con l'indicazione dell'importo del contributo concesso.

La competente *Direzione Beni Attività Culturali e Sport* provvederà all'invio agli interessati della comunicazione di concessione del contributo.

Il soggetto interessato dovrà, **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare una dichiarazione di accettazione e impegno ad assicurare la copertura finanziaria della rimanente spesa prevista per l'attuazione dell'iniziativa, nonché di ogni maggiore spesa comunque sopravvenuta.

Il progetto dovrà essere realizzato secondo le modalità e i tempi indicati nella domanda.

Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione.

Ai fini della liquidazione del contributo, **la documentazione di rendicontazione** contabile del progetto dovrà pervenire a conclusione del progetto e comunque **entro e non oltre il 31 dicembre** dell'esercizio finanziario in cui l'iniziativa si è svolta.

2.8 Modalità di liquidazione

La liquidazione del contributo sarà effettuata in unica soluzione, a conclusione del progetto, su presentazione della seguente documentazione:

- dichiarazione del legale rappresentante contenente la relazione sulla realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo, la rendicontazione delle spese e l'indicazione delle entrate alla stessa riferite, con attestazione che le spese relative sono state regolarmente liquidate.



c438182d



L'importo complessivo da rendicontare dovrà essere maggiore almeno del 50% rispetto al contributo concesso, secondo indicazioni che saranno fornite nella nota di comunicazione del contributo.

I documenti contabili relativi alle spese inserite a rendiconto del contributo devono essere intestati esclusivamente al soggetto che ha presentato la domanda di contributo e devono riportare una data successiva alla data di presentazione della domanda di contributo.

Le spese indicate a rendiconto si intendono I.V.A. compresa, in quanto non detraibile perché realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario del contributo. Nel caso in cui l'I.V.A. possa essere portata in detrazione dal soggetto beneficiario, le spese a rendiconto vanno indicate al netto dell'I.V.A.

Il bilancio consuntivo dell'iniziativa verrà posto a confronto con il bilancio preventivo presentato all'atto della domanda di contributo. L'importo delle spese indicate nel bilancio consuntivo dovrà essere pari almeno al 70% dell'importo delle spese indicate nel bilancio preventivo. Nel caso in cui non si raggiunga la quota del 70% sarà necessario inserire nella relazione un'adeguata motivazione, anche ai fini di un riproporzionamento del contributo.

2.9 Obblighi dei beneficiari del contributo

Ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019, i soggetti privati che ricevono dalle pubbliche amministrazioni vantaggi economici di importo pari o superiore a Euro 10.000,00 hanno l'obbligo di ... "pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente...".

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare appositi controlli con riferimento all'adempimento di tale obbligo.

Tutta la documentazione relativa alle spese e alle entrate dichiarate in sede di rendiconto dovrà essere conservata (in originale) presso la sede del soggetto beneficiario e messa a disposizione nel caso in cui lo stesso venga sorteggiato in sede di controllo a campione dei rendiconti, che l'Amministrazione regionale periodicamente dispone. Si precisa che tutta la documentazione fiscale (fatture, ricevute fiscali e altro) conservata agli atti dovrà essere quietanzata.

Qualora il progetto preveda la realizzazione di una pubblicazione sono richieste:

- a) nel caso di supporti multimediali: n. 1 copia da inviare alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport – Palazzo Sceriman – Cannaregio 168 - 30121 Venezia unitamente alla rendicontazione della spesa e n. 1 copia da inviare alla Mediateca regionale – Villa Settembrini – Via Carducci, 30 – 30171 Mestre-Venezia;
- b) nel caso di Volumi: n.1 copia da inviare alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport – Palazzo Sceriman – Cannaregio 168 - 30121 Venezia unitamente alla rendicontazione della spesa e n. 1 copia da inviare alla Biblioteca Civica del Comune di residenza del soggetto beneficiario.

Nel caso di materiale audiovisivo, lo stesso dovrà pervenire regolarmente corredato da bollinatura S.I.A.E. e da autorizzazione preventiva all'utilizzo per gli scopi istituzionali dell'Ente, tra i quali la circuitazione alle biblioteche pubbliche convenzionate.



c438182d

